



**COMMERCIALISTI  
REVISORI CONTABILI**

Santa Croce sull'Arno, lì 16/11/2021

Dott. Riccardo Bartolommei  
Rag. Carlo Carli Maltinti  
Rag. Adriana Benelli  
Dott.ssa Lucia Cioli

**A tutti i Sigg.ri Clienti**

**Loro sedi**

**CIRCOLARE N. 22/2021**

**COLLABORATORI**

Rag. Stefano Terreni  
(consulente del lavoro)  
Dott.ssa Monica Masini  
(commercialista – revisore contabile)  
Dott. Luca Grossi  
(commercialista – revisore legale)  
Dott.ssa Benedetta Caponi  
(commercialista)  
Dott.ssa Paola Urti  
(avvocato)

**IL DECRETO ANTIFRODE INTERVIENE  
SUL SUPERBONUS  
E SULLE ALTRE AGEVOLAZIONI EDILIZIE**

Con l'entrata in vigore venerdì scorso del **D.L. 157/2021 - Decreto Antifrode**, lo **scenario di fruizione delle agevolazioni fiscali cambia in modo radicale**.

L'intervento normativo appare come una "reazione" del sistema alle frodi che sono state perpetrate nell'ambito della piattaforma per la cessione dei crediti e gli sconti in fattura nel suo primo anno di operatività: secondo le indicazioni venute dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate sarebbero stati già accertati, infatti, 800 milioni di crediti inesistenti.

Tre sono le **direttrici** in cui si è mosso il legislatore:

- 1. estensione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità;**
- 2. effettuazione di controlli preventivi nei casi "a rischio";**
- 3. regolamentazione dei controlli dell'Agenzia delle Entrate.**

Per quanto riguarda il **primo punto**, per beneficiare del **superbonus il visto di conformità diviene necessario**, non più soltanto per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, ma **anche in caso di utilizzo della detrazione in dichiarazione dei redditi**.

Rimane escluso l'obbligo di apposizione del visto soltanto nel caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia oppure tramite sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale.

Altra novità sostanziale è rappresentata dal fatto **che l'obbligo del visto di conformità viene esteso a tutte le agevolazioni edilizie** per le quali l'articolo 121 del decreto Rilancio prevede la possibilità di cessione del credito o sconto in fattura: diviene quindi necessario anche per **bonus ristrutturazioni, bonus facciate, ecobonus, sismabonus, installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica**.

Ma ci sono **modifiche importanti** anche per quanto concerne la **valutazione della congruità dei prezzi**.

Nell'ambito del comma 13-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio, viene inserita, a fianco del riferimento ai **prezzari**, la previsione dell'introduzione di **valori massimi stabiliti per taluni categorie di beni con decreto del Ministro della transizione ecologica**, decreto la cui emanazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 157/2021.

Viene inoltre **estesa l'asseverazione della congruità delle spese da parte dei tecnici abilitati a tutte le agevolazioni edilizie**: questo però soltanto in caso di cessione del

via Basili, 4/C - 1°e 2° piano  
via San Tommaso, 5 - 1° piano  
56029 S.Croce sull'Arno (Pisa)  
Tel. +39 0571 322.54 – 0571 333.21  
Fax +39 0571.327.10 - 383.336  
info@sca.pi.it  
www.sca.pi.it  
Cod. Fisc. e Part. IVA 01601690504



credito o sconto in fattura, non se si fruisce dell'agevolazione con la detrazione in dichiarazione.

Per quanto concerne il punto dei **controlli preventivi**, regolamentato dall'articolo 2 del D.L. 157/2021, viene inserito nel decreto Rilancio un **nuovo articolo 122-bis** che prevede che l'Agenzia delle Entrate, **entro cinque giorni lavorativi** dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, possa **sospendere per un periodo non superiore a 30 giorni gli effetti delle comunicazioni** delle cessioni che presentano **profili di rischio**.

La sospensione è finalizzata all'effettuazione di un **controllo preventivo**: nel caso in cui siano confermati i rischi, la comunicazione si considera non effettuata, in caso contrario produce gli effetti previsti.

Il **comma 4 dell'articolo 122-bis** prevede poi che i soggetti obbligati all'applicazione della **normativa antiriciclaggio** che intervengono nelle cessioni dei crediti d'imposta **non possono procedere all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli** articoli 35 e 42 del D.Lgs. 231/2007: si tratta, rispettivamente, dell'**obbligo di segnalazione all'UIF delle operazioni sospette** e di **astensione dal compimento delle operazioni** nei casi di impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela. L'articolo 3 del D.L. 157/2021 è dedicato, infine, ai **controlli dell'Agenzia delle Entrate**, non solo nell'ambito del **superbonus** e delle **altre agevolazioni edilizie**, ma anche in relazione alle **altre agevolazioni introdotte a causa della pandemia**.

La disposizione stabilisce che la contestazione da parte dell'Ufficio avviene, **salvo disposizioni specifiche**, con **avviso di recupero del credito d'imposta** che deve essere **notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione**.

Sarà nostra cura informarvi non appena usciranno le istruzioni più precise.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

***Studio Commercialisti Associati***